

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Entrate □
Contributive □

Roma, 3 Gennaio 2006

Circolare n. 1

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: ||variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali|||

SOMMARIO: *Provvedimento della Banca Centrale Europea
Variazione del tasso di riferimento al 2,25% con decorrenza dal 6 dicembre
2005*

Sul Bollettino Mensile della Banca Centrale Europea pubblicato l'8 dicembre 2005 è stato fissato, nella misura del 2,25% a decorrere dal 6 dicembre 2005, il tasso ufficiale di riferimento da prendere a base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi

accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. Si fa presente in proposito che il regime transitorio, previsto per 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 1999 dal D. Lgs 24 giugno 1998 n.213, è ormai interamente trascorso e, di conseguenza, non è più necessaria un'autonoma determinazione della Banca d'Italia per rendere effettivo il tasso fissato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.

A decorrere dal 6 dicembre 2005, quindi, l'interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. 14 giugno 1996 n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996 n. 402 è pari al 8,25 % .

La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi.

1) INTERESSI DI DILAZIONE

L'interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 6 dicembre 2005, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 8,25 % inserito, a cura di questa Direzione, nelle tabelle centrali.

2) INTERESSI DI DIFFERIMENTO

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 8,25 % si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2005.

3) SANZIONI CIVILI

La nuova misura delle sanzioni civili si determina come segue:

- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, è pari al TUR (2,25%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, al 7,75% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 art.116 c.8 lettera a) e lettera b) secondo periodo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso, dal 1° ottobre 2000, è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art.116 c.8 lettera b);
- per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116 e sempre con la medesima decorrenza del 6 dicembre 2005, è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 7,75% annuo;
- per le procedure concorsuali (cfr. punto 5 della circolare n. 88/2002) il riferimento al "prime-rate", come è noto, deve intendersi sostituito da quello al tasso ufficiale di riferimento (2,25 %).

A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta che l'importo della sanzione

ridotta (v. prospetto riportato nella suddetta circolare n. 88) non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.

Il Direttore Generale
Crecco